

Anno	Codice CER	Produttore	Quantità (Kg)	Destinatario
2007	191301*	COGNE ACCIAI SPECIALI SPA - VIA PARAVERA - AOSTA	92420	TESECO S.P.A - VIA C.L. RAGGHIANI - PISA
2008	191308	GOLDER ASSOCIATES S.R.L. - A5 ADS SAINT VINCENT NORD - CHATILLON	760	ROSSO S.R.L. - VIA GHIGLIONE 16/18 - FOSSANO (CN)
2009	191307*	S.E.A. SOCIETA' ENERGETICA AOSTANA SRL - LOCALITA' AUTOPORTO - POLLEIN (AO) SEDE PRODUZIONE - VALTOURNENCHE (AO)	950	S.E.P.I. SRL - VIA SICILIA - SETTIMO TORINESE (TO)
2009	191307*	DALLE S.A.S. DI DALLE ALBERTO & C. - VIA ROMA - DONNAS (AO)	400	S.E.P.I. SRL - VIA SICILIA - SETTIMO TORINESE (TO)

Regione Veneto

La regione Veneto, con nota pervenuta il 06/03/12 (doc.rif. 1103/1), ha comunicato di aver incaricato Arpav per la risposta e ha inoltre segnalato, per il tramite di un suo rappresentante, quanto segue:

“Da ultimo ritengo utile rimarcare che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., compete ad Ispra l'individuazione dei criteri per la predisposizione dell'anagrafe. Preso atto che al 2008 Ispra non aveva ancora provveduto ad attuare quanto previsto nel succitato art. 251 - peraltro non risulta che a tutt'oggi tale adempimento sia stato soddisfatto - la regione Veneto, con deliberazione di giunta regionale Veneto n. 4067 del 30 dicembre 2008, ha deliberato l'istituzione dell'anagrafe dei siti da bonificare a seguito delle risultanze del gruppo di lavoro cui hanno partecipato rappresentanti di Arpav, province e comuni del Veneto nonché del Magistrato alle acque e da cui sono scaturiti i criteri per la predisposizione dell'anagrafe in assenza di indicazioni da parte di Ispra.”

Facendo seguito a quanto comunicato dalla regione del Veneto, Arpav con nota pervenuta il 6 marzo 2012 (doc. 1102/1,2,3), ha fornito le seguenti informazioni:

1. Stato di implementazione dell'anagrafe dei siti contaminati

La regione Veneto, con deliberazione della giunta regionale n. 4067 del 30 dicembre 2008, ha istituito l'anagrafe dei siti da bonificare ai sensi dell'articolo 251 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Allo scopo è stato nominato un gruppo di lavoro, a cui hanno partecipato rappresentanti di Arpav, province e comuni del Veneto, nonché del Magistrato alle acque di Venezia. Tale gruppo di lavoro ha definito i criteri per la predisposizione del database dell'anagrafe, successivamente il Magistrato alle acque ha realizzato questo database.

L'inserimento e l'aggiornamento dei dati nel database sono effettuati a cura dei dipartimenti provinciali di Arpav, in collaborazione con i comuni e le province territorialmente competenti.

L'anagrafe dei siti da bonificare della regione Veneto ha preso in considerazione tutti i siti sottoposti alle procedure operative e amministrative previste al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e quelli già esistenti ai sensi dell'abrogato decreto ministeriale n. 471 del 1999, ricadenti nel territorio della regione con l'esclusione di determinate categorie:

- i siti di dimensioni ridotte per i quali si applicano le procedure semplificate ex art. 249 decreto legislativo n. 152 del 2006;
- i siti ricadenti all'interno del sito di interesse nazionale di Porto Marghera;
- i siti per i quali è stato posto in essere esclusivamente un intervento di messa in sicurezza di emergenza;
- i siti per i quali si è concluso l'iter amministrativo previsto per la bonifica dei siti contaminati prima del 1° gennaio 2009.

2. Struttura dell'anagrafe (informazioni e dati inseriti/inseribili)

Il database dell'anagrafe dei siti da bonificare è strutturato per sezioni principali e secondarie, di cui si riporta l'elenco come trasmesso alla Commissione:

SEZIONE ANAGRAFICA

Dati principali sito

Informazioni Sito

Informazioni Catastali

Soggetti obbligati

Creazione zone di intervento

Interventi

SEZIONE PROCEDURALE

Iter Procedurale

Atti Formali

SEZIONE INTERVENTI

Superfici e volumi Matrici contaminate

Tecnologie utilizzate

SEZIONE TECNICA

Sorgenti Inquinamento

Informazioni ambientali

Indagini geofisiche

Verifiche

analisi di rischio Sito Specifica

SEZIONE ECONOMICA

Finanziamenti

Garanzie

3. Numero di siti potenzialmente contaminati (esclusi i siti per i quali è già stata accertata una contaminazione).

E' stato inserito il numero di siti per i quali è stata svolta un'indagine ambientale, che ha evidenziato un superamento dei limiti di legge, alla quale però non è ancora seguita l'analisi di rischio.

4. Numero di siti contaminati accertati

E' stato inserito il numero di siti che, a seguito dell'analisi di rischio, sono risultati contaminati.

5. Numero di siti per i quali sono stati avviati interventi di messa in sicurezza

Non si dispone di questo dato specifico all'interno del database anagrafe dei Siti da bonificare della regione Veneto.

E' stato, comunque, inserito il numero di siti per i quali sono state avviate misure di messa in sicurezza di emergenza limitatamente all'ultimo biennio, 2010-2011.

6. Numero di siti per i quali sono stati avviati interventi di bonifica

E' stato inserito il numero di siti per i quali è stato approvato il Progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente ovvero, secondo il decreto ministeriale n. 471 del 1999, il progetto definitivo.

7. Numero di siti bonificati (con certificazione da parte della provincia)

E' stato inserito il numero di siti bonificati con certificazione da parte della provincia territorialmente competente.

Nella tabella che segue sono riportati i numeri relativi a ciascun quesito suddivisi per provincia. La colonna 1 indica il numero totale di siti inseriti nel database per provincia.

DAP	RIFERIMENTO AL QUESITO					
	1	3	4	5	6	7
Verona	65	25	36	43	21	5
Padova	129	18	29	3	49	15
Rovigo	35	12	1	12	16	4
Vicenza	107	48	7	41	32	7
Belluno	17	4	0	15	7	6
Treviso	89	40	3	41	26	12
Venezia	99	34	11	28	42	6
TOTALE	541	181	87	183	193	55

In merito alle superfici di territorio interessate, i dati disponibili non sono filtrati secondo i quesiti posti, ma sono relativi a ciascun sito inserito nel database dell'anagrafe dei siti da bonificare della regione.

Sono state individuate 503 aree suddivise per provincia, a cui sono associate la denominazione, il comune di appartenenza e l'area espressa in metri quadri.

I dati riportati sono aggiornati ad ottobre 2011 e la superficie totale interessata in regione è pari a circa 18 km quadrati.

Vi è una leggera differenza tra il totale dei siti inseriti nel database dell'anagrafe rispetto ai siti sopra richiamati, in quanto le cartografie sono in corso di aggiornamento.

In merito ai quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni e di risanamento delle acque di falda, la tabella di cui all'allegato 2 riporta, per ciascun codice Cer richiesto, le destinazioni e le relative operazioni a cui sono sottoposti i rifiuti.

Riguardo quest'ultima informazione si rileva che:

- per la destinazione regione Veneto: le destinazioni e le relative operazioni R/D sono desunte direttamente dai Mud delle aziende insediate in Veneto;
- per la destinazione Italia (Veneto escluso): le destinazioni e le operazioni R/D sono state desunte dalle banche dati Mud delle altre regioni rese disponibili in internet;
- per la destinazione estero: le informazioni sono in parte desunte dalle notifiche presentate all'ufficio transfrontalieri della regione del Veneto, in parte dalla traduzione del sito internet dell'azienda estera di destinazione.

In sintesi, dalle informazioni così ricavate si desume che la quantità di rifiuti, di cui ai codici Cer richiesti, complessivamente dichiarata nel modulo DR (destinazione rifiuto) del Mud del 2009 ammonta a 284.094 tonnellate ed è prevalentemente destinata a smaltimento.

La quantità di rifiuti (di cui ai codici richiesti) avviata a operazioni di smaltimento (D) ammonta a 266.642 tonnellate così suddivise:

- avviati a D in Veneto: 261.283 tonnellate (98 per cento dei rifiuti avviati a smaltimento);
- avviati a D in Italia (Veneto escluso): 5.359 tonnellate (2 per cento dei rifiuti avviati a smaltimento);
- avviati a D All'estero: 0 tonnellate (0 per cento dei rifiuti avviati a smaltimento).

La quantità di rifiuti (di cui ai codici richiesti) avviata a operazioni di recupero (R) ammonta a 17.411 tonnellate così suddivise:

- avviati a R in Veneto: 5.504 tonnellate (32 per cento dei rifiuti avviati a recupero);
- avviati a R in Italia (veneto escluso): 0 tonnellate (0 per cento dei rifiuti avviati a recupero);
- avviati a R All'estero: 11.907 tonnellate (68 per cento dei rifiuti avviati a recupero).

Si sottolinea che per 41 tonnellate in uscita dal Veneto non è stato possibile rintracciare l'operazione di gestione successiva.

Pertanto, le percentuali sono calcolate sulle somme dei quantitativi le cui destinazioni sono note, come sopra illustrato.

La quantità di rifiuti avviati in Veneto è di 266.787 tonnellate che corrisponde al 94 per cento dei rifiuti complessivamente dichiarati, così ulteriormente suddivisi:

- avviati a R: 5.504 tonnellate (2 per cento del totale avviato in Veneto);
- avviati a D: 261.283 tonnellate (98 per cento del totale avviato in Veneto);

La quantità di rifiuti avviati in Italia (Veneto escluso) è di 5.359 tonnellate che corrisponde al 2 per cento dei rifiuti complessivamente dichiarati, così ulteriormente suddivisi:

- avviati a R: 0 tonnellate (0 per cento del totale avviato in Italia);
- avviati a D: 5.359 tonnellate (100 per cento del totale avviato in Italia);

La quantità di rifiuti avviato All'estero è di 11.907 tonnellate che corrisponde al 4 per cento dei rifiuti complessivamente dichiarati, così ulteriormente suddivisi:

- avviati a R: 11.907 tonnellate (100 per cento del totale avviato all'estero);
- avviati a D: 0 tonnellate (0 per cento del totale avviato all'estero).

Provincia Autonoma di Bolzano

La provincia autonoma di Bolzano, con nota del 14 maggio 2012 (doc. 1247), ha dichiarato che il catasto dei rifiuti non è stato ancora implementato e che l'anagrafe contiene campi relativi al comune di appartenenza del sito, al tipo di attività svolta, allo stato della bonifica e in alcuni casi, alla superficie e ai volumi interessati.

Non vi è anagrafe per i siti potenzialmente contaminati, tuttavia sono state identificate le attività potenzialmente inquinanti.

I siti contaminati accertati sono 164 (di cui la maggior parte identificati ai sensi della legge n. 441 del 1987) a cui vanno aggiunti 43 siti contaminati industriali e 65 punti vendita carburante. I certificati di avvenuta bonifica rispetto ai 164 siti (per la stragrande maggioranza bonificati prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 471 del 1999) sono 8; per i 43 siti contaminati sono 42; per i 65 punti vendita sono 64.

La provincia autonoma di Bolzano ha, inoltre, comunicato che i dati vanno presi con una certa cautela perché estrapolati da una tabella che deve essere verificata.

Provincia Autonoma di Trento

La provincia autonoma di Trento, con nota pervenuta il 15 marzo 2012 (doc. 1122/1), ha fornito le seguenti informazioni: l'anagrafe dei siti contaminati è stata istituita con deliberazione della giunta provinciale n. 2631 del 17 ottobre 2003.

I dati inseriti in anagrafe comprendono l'elenco dei siti sottoposti a procedura di bonifica, con la relativa perimetrazione delle aree, i dati del soggetto obbligato o del soggetto che sta eseguendo l'iter di bonifica.

I siti inseriti comprendono sia i siti sottoposti alla procedura di bonifica di cui al decreto ministeriale n. 471 del 1999 che quelli sottoposti alle procedure di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

Alla data attuale, i siti potenzialmente contaminati inseriti in anagrafe sono 31.

I siti in cui è stato accertato lo stato di contaminazione sono 86.

In questo numero sono inclusi anche i siti su cui sono avviati gli interventi di bonifica o messa in sicurezza.

I siti bonificati sono 47, oltre a 304 discariche di rifiuti urbani bonificate prima del 19 dicembre 1999 ad opera del Servizio Opere Igienico-Sanitarie della Provincia.

Per quanto riguarda i quantitativi di rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica, si riporta la seguente tabella riassuntiva dei dati dall'anno 2007 al 2009, ottenuta dall'estrazione dei dati dai modelli unici per la denuncia dei rifiuti (Mud) per i quali sono indicati i luoghi di destino.

I dati dell'anno 2010 e 2011 sono ancora soggetti a procedure di controllo e validazione.

I quantitativi risentono fortemente dagli esiti di un intervento di bonifica in corso negli anni 2008 e 2009 che ha prodotto ingenti quantitativi di rifiuti cod. Cer 19.13.02 per la bonifica di una discarica di rifiuti urbani. Questi rifiuti hanno trovato destino in un altro lotto di discarica con adeguati presidi ambientali.

Anno	Codice CER	Quantità (tonnellate)	Smaltiti in provincia	Smaltiti fuori provincia
2009	19.13.02	548951	100 %	0 %
	19.13.07	167	0 %	100 %
	19.13.01	1093	0 %	100 %
2008	19.13.02	717908	100 %	0 %
	19.13.07	7	0 %	100 %
2007	19.13.02	8026	0 %	0 %
	19.13.07	3	0 %	0 %
	19.13.04	125	0 %	0 %

2.3.4 Sintesi ed analisi dei dati raccolti

I dati raccolti dalla Commissione con riferimento alle attività di accertamento dei siti contaminati e allo stato di attuazione degli interventi di bonifica sono riassunti nella tabella seguente:

Regione	anagrafe	Siti potenzialmente contaminati inseriti/inseribili	Siti potenzialmente contaminati accertati	Siti contaminati	Siti con interventi avviati	Siti bonificati
Piemonte	Sì	1.315	402	466	1.171	146
Valle d'Aosta	Sì	-	14	12	15	22
Liguria	Sì	-	81	119	78	50
Lombardia	Sì	3.970	1.879	853	-	1.238
Provincia Autonoma di Trento	Sì	ND	31	86	86	351
Provincia Autonoma di Bolzano	Sì (solo per siti contaminati)	-	-	272		114
Veneto	Sì	541	181	87	376	55
Friuli-Venezia Giulia ^a	No	684	229	-	-	94
Emilia-Romagna	No	ND	225	323	343	331
Toscana	Sì	2.826	477	1.050	324	257
Umbria ^a	Sì	120	44	64	64	12
Marche	Sì	673	81	297	741	295
Lazio	No	887	621	71	798	18
Abruzzo	-	-	-	-	-	-
Molise	Sì	-	-	2	3	0
Campania	Sì	2.592	359	183	73	12
Puglia	Sì	298	98	200	152	1
Basilicata ^a	No	-	316	6	190	3
Calabria	Sì	ND	646	52	18	7
Sicilia ^a	Sì	642	45	-	347	0
Sardegna	Sì	574	403	171	100	5
Italia	-	15.122	6.132	4.314	4.879	3.011

Ai fini di una più agile comprensione delle tabelle si precisano le definizioni ivi contenute. I siti potenzialmente contaminati accertati includono tutte quelle aree nelle quali sono state effettuate indagini che hanno evidenziato i superamenti dei valori di riferimento di cui al

decreto ministeriale n. 471 del 1999 e/o delle csc di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

I siti contaminati includono tutte le aree per le quali è stato accertato il superamento dei limiti di riferimento di cui al decreto ministeriale n. 471 del 1999 (se il procedimento è stato avviato secondo tale normativa) o delle csr (per procedimenti avviati secondo il decreto legislativo n. 152 del 2006 o rimodulati).

I siti con interventi avviati includono le aree per le quali sono stati avviati interventi di messa in sicurezza (d'emergenza, permanente, operativa, così come definite dal decreto legislativo n. 152 del 2006) e/o bonifica.

I siti bonificati includono i siti per i quali la provincia ha certificato l'avvenuta bonifica e/o per i quali il procedimento si è concluso con la comunicazione del soggetto responsabile (procedure semplificate ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006).

Pur considerando i limiti nella confrontabilità dei dati derivanti dalla disomogeneità dei criteri di raccolta degli stessi da parte degli enti preposti (Regioni/Arpa), rispetto all'ultimo aggiornamento fornito nel 2008 dall'Ispra, si registra un aumento dei siti oggetto di intervento e di quelli bonificati.

Occorre, infatti, sottolineare che i criteri adottati dalle Regioni per l'inserimento dei siti potenzialmente contaminati, contaminati e bonificati nelle anagrafi/banche dati istituite sono piuttosto disomogenei (ad es: alcune regioni includono nell'anagrafe le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale (SIN), altre le escludono; alcune regioni, a differenza di altre, includono nel computo le discariche abusive e gli abbandoni di rifiuti; le superfici interessate vengono indicate solo in pochissimi casi ecc.) e, pertanto, sussistono dei forti limiti nella confrontabilità dei dati.

Si osserva che il dato positivo relativo al numero di siti bonificati è attribuibile in gran parte alla regione Lombardia (1238 su 2894) e alle regioni del centro-nord. Tuttavia l'assenza di informazioni, eccetto che per pochissime regioni, in merito alla superficie dei siti bonificati, rende il dato scarsamente confrontabile nel tempo e nello spazio.

Deve, infine, rilevarsi il ritardo dell'Ispra nell'istituzione e nell'organizzazione di un sistema informativo nazionale sui siti contaminati che consenta di raccogliere e sistematizzare i dati disponibili a livello regionale, in modo da poterne ricavare informazioni attendibili e significative ai fini del supporto alle politiche nazionali e regionali di gestione dei siti contaminati.

Su punto, deve osservarsi che l'attività della Commissione non si è limitata a richiedere ad Ispra i dati relativi ai siti contaminati, ma ha proceduto essa stessa a richiedere le informazioni alle singole regioni, formulando specifici quesiti in merito agli aspetti di interesse, anche per facilitare le regioni nelle risposte.

Ciò, a dire il vero, si è reso necessario proprio perchè Ispra ha fornito alla Commissione dati risalenti al 2008, come tali, non utili per avere una visione attuale del fenomeno.

3. Problematiche relative alla gestione dei SIN e stato di attuazione degli interventi

Alla luce del quadro conoscitivo riportato nei precedenti capitoli, la Commissione ha condotto specifici approfondimenti sulle seguenti aree:

- Tito e Val Basento (Basilicata);
- Crotone-Cassano-Cerchiara (Calabria);
- Bagnoli (Campania);
- Trieste e Laguna di Grado e Marano (Friuli Venezia Giulia);
- Valle del Sacco;
- Pioltello Rodano, Mantova, Sesto S. Giovanni, Brescia e Broni;
- Bari Fibronit, Brindisi, Manfredonia e Taranto (Puglia);
- Porto Torres e La Maddalena (Sardegna);
- Gela e Priolo (Sicilia);
- Porto Marghera (Veneto).

Oltre alle audizioni svolte nel corso delle missioni, sono stati ascoltati, su aspetti di carattere generale, allo scopo di consentire un inquadramento della problematica, i principali "attori" pubblici e privati coinvolti nella gestione e/o nell'attuazione degli interventi di bonifica.

Gli interventi degli auditi su temi specifici verranno richiamati all'interno dei singoli paragrafi dedicati agli approfondimenti regionali.

In questa sezione si intendono segnalare le informazioni acquisite su problematiche di carattere generale inerenti le bonifiche.

3.1 Il "business" delle bonifiche

Il procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso, è stato tra i primi ad evidenziare, nel corso dell'audizione del 17 giugno 2009, le connessioni tra illegalità diffusa nella gestione dei rifiuti e il problema delle bonifiche:

"I metodi utilizzati per la gestione del traffico illecito di rifiuti sono tra i più vari. In molti casi, i rifiuti vengono abbandonati in zone poco frequentate o nascoste; talvolta vengono scaricati in mare o in corsi d'acqua oppure utilizzati come fertilizzanti e mischiati ai rifiuti urbani e, di conseguenza, trattati come rifiuti normali. Naturalmente, questo comporta dei rischi enormi per l'ambiente, ma anche per le persone che vivono in prossimità di queste aree altamente inquinate e, quindi, fortemente nocive per la salute. (...) A livello normativo, sarebbe particolarmente importante, secondo la nostra esperienza, prevedere un sistema repressivo premiale, che favorisca la deflazione del procedimento penale in relazione agli interventi di ripristino ambientale posti in essere dall'indagato. In sostanza, il senso è che il degrado ambientale già prodotto non si risolve con il carcere, bensì con il recupero. Quindi, l'idea di premiare chi rimette in pristino l'ambiente potrebbe essere un sistema che favorisce il graduale recupero del danno ambientale prodotto dalla criminalità o dai vari responsabili.

Abbiamo visto grosse indagini, che hanno portato a condanne anche gravi dei responsabili, ma quando si è trattato di rimettere in sesto l'ambiente, tutto è rimasto come prima, poiché questo compito spettava agli enti pubblici locali, che non hanno agito per mancanza di risorse, trattandosi di danni non finanziabili, né preventivabili. Di

conseguenza, nonostante la repressione, il danno ambientale prodotto rimane tale ed è difficile procedere, soprattutto in un momento di crisi dell'economia e della finanza pubblica. Per questa ragione se abbiamo di mira il recupero dell'ambiente, anziché comminare una condanna grave, fino a sei anni, può avere successo prevedere, nel caso di ripristino della situazione ambientale, l'annullamento o, come si fa per i collaboratori di giustizia, la trasformazione della detenzione in detenzione domiciliare, oppure il conferimento di attenuanti particolari, che riducano l'effetto sanzionatorio della pena.

Proprio per l'inerzia delle amministrazioni pubbliche, che spesso abbiamo registrato di fronte a situazioni di particolare allarme ambientale, penso che la bonifica e la rimessione in pristino dell'ambiente potrebbero essere prese in considerazione. Oppure, si potrebbe pensare a un'azione di risarcimento delle spese sostenute dall'amministrazione pubblica in danno del proprietario, anche in forma specifica sull'immobile. Se, poi, l'interessato non riesce a pagare, quando è proprietario di un'immobile si può confiscare quest'ultimo, oppure ottenerlo in pagamento rispetto all'azione di risarcimento proposta. Penso, infatti, che il problema fondamentale sia quello di bonificare l'ambiente.”

L'esistenza di un vero e proprio “business delle bonifiche” che ha, di fatto, affiancato quello dei rifiuti è stata rappresentata molto chiaramente dall'avvocato Giampaolo Schiesaro, dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, durante l'audizione del 20 ottobre 2011: “la bonifica è sempre più un affare, non solo perché dietro a queste operazioni girano molti soldi, trattandosi di interventi molto ampi che richiedono l'esborso di notevoli importi economici, ma soprattutto perché – questo è il motivo fondamentale – la bonifica avviene sempre meno a carico del soggetto responsabile del danno – quindi come costo accessorio alla produzione – e sempre più come costo sociale addebitato alla pubblica amministrazione, chiamata a intervenire in luogo del soggetto responsabile che non si trova più oppure che non è più in grado di adempiere ai propri obblighi. Si tratta, quindi, di soldi pubblici che fanno gola a molti e intorno ai quali si scatenano gli appetiti più diversi, a svariati livelli, anche e soprattutto della criminalità più o meno organizzata. (...) Sono coinvolti interessi criminali a vari livelli. (...) si punta a evitare i costi privati delle bonifiche.”

Sul punto si è espressa anche l'onorevole Prestigiaco, già Ministro dell'ambiente, la quale ha evidenziato come, nel corso della gestione delle procedure amministrative per la bonifica dei siti contaminati, siano stati accertati illeciti di varia natura: smaltimento illegale di rifiuti solidi o liquidi ed errata classificazione degli stessi, disastro ambientale, inquinamento a seguito di incidenti dolosi o colposi, omessa bonifica, contaminazione di suoli o acque.

Il coinvolgimento di organizzazioni criminali nell'attività di bonifica si è registrato soprattutto con riferimento allo smaltimento illegale dei rifiuti, mentre sembrerebbe essere meno rilevante, ha aggiunto l'onorevole Prestigiaco, per la gestione diretta delle operazioni volte alla bonifica vera e propria.

D'altra parte, un tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata nella realizzazione di tali operazioni può risultare redditizio per quest'ultima solo se esiste la possibilità di attingere a fondi pubblici o di condizionare l'attività degli operatori privati incaricati della bonifica attraverso forme di pressione indebita.

La tendenza, ha aggiunto l'onorevole Prestigiaco, è quella di limitare il più possibile il ricorso a fondi pubblici per le attività di bonifica, giustificabile solo in caso di intervento sostitutivo dello Stato per le ipotesi di inadempienza o di impossibilità assoluta del soggetto responsabile. Quando un tale intervento sostitutivo si rende necessario, la realizzazione della bonifica con risorse pubbliche avviene quasi sempre o nelle forme dell'accordo di programma con enti territoriali interessati, in primis le regioni, in modo da

limitare al massimo i trasferimenti diretti a privati e moltiplicare i livelli di controllo, oppure ricorrendo allo strumento del commissariamento straordinario, previa dichiarazione dello stato di emergenza, per disporre di garanzie analoghe.

Sempre nel corso dell'audizione, l'onorevole Prestigiacomo ha sottolineato come la commissione di illeciti connessi alle attività di bonifica non sia un fenomeno sottovalutato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ha già messo in campo alcuni strumenti per limitarne la portata e tenere sotto controllo il fenomeno. Ha dichiarato:

“Uno di questi è senz'altro il Sistri, di cui si è già ampiamente parlato nella precedente audizione. Sapete che esso è ormai entrato praticamente in vigore e che la fase di iscrizione delle imprese è già in corso (in realtà, com'è noto, si è ben lontani dalla effettiva operatività del Sistri rispetto al quale, allo stato, è prevista una sospensione in attesa che vengano approfonditi gli aspetti problematici evidenziati nel documento della DigitPA).

Altri strumenti ai quali si è pensato consistono nella possibile istituzione di un albo dedicato alle imprese che operano nel campo della bonifica dei siti contaminati per facilitare le attività di controllo. All'albo dedicato potrebbe anche essere assegnato il compito di elaborare un prezzario nazionale delle attività di bonifica, da aggiornare periodicamente sulla base degli avanzamenti delle conoscenze tecnico-scientifiche di settore.

Non v'è dubbio, poi, che dall'intensificazione dei controlli e dalla vigilanza istituzionale sulle attività di bonifica dei siti contaminati non possano che derivare risultati positivi ai fini che qui rilevano, come pure dal costante aggiornamento dei funzionari degli enti di controllo preposti alla gestione dei procedimenti di bonifica e alla verifica degli interventi e, soprattutto, da una semplificazione del quadro normativo”.

Le dichiarazioni dell'onorevole Prestigiacomo paiono poco condivisibili nella misura in cui il commissariamento straordinario viene indicato come una garanzia di legalità nella gestione delle bonifiche.

I magistrati, le forze dell'ordine, l'attuale Ministro ne parlano in termini esattamente opposti, tanto che il Governo si è determinato a far cessare tutte le emergenze ambientali al 31 dicembre 2012, senza possibilità di ulteriori proroghe.

In base ai dati acquisiti nel corso dell'inchiesta, effettivamente, può parlarsi di un vero e proprio *business* delle bonifiche dei siti contaminati, intorno ai quali ruotano diversi soggetti, pubblici e privati, diversi enti, diverse figure professionali.

In molti casi si è registrato come siano state spese ingenti somme per attività di caratterizzazione, di progettazione, di verifica senza che siano stati poi effettuati concreti passi avanti nell'attività di bonifica.

E ciò è accaduto tanto nelle regioni con elevato tasso di incidenza della criminalità organizzata, quanto nelle regioni meno caratterizzate dalla presenza endemica della criminalità di stampo mafioso.

Il che consente di formulare una prima riflessione: le bonifiche dei siti contaminati e, ancor di più, dei siti di interesse nazionale (SIN), proprio perché inserite nell'ambito di procedure non fluide (per ragioni che di seguito saranno chiarite), consentono a diversi soggetti di lucrare indebitamente senza che venga effettuato alcunché per la tutela dell'ambiente e della salute.

Tale situazione di illiceità, o comunque di illegalità diffusa, e di sperpero del denaro pubblico, è resa possibile da una normativa a tratti inattuata, dalla mancanza di adeguati controlli, da situazioni di parziale sovrapposizione tra “controllati” e “controllanti” nell'ambito del procedimento, con tutte le evidenti ripercussioni negative in termini di efficacia e garanzia delle attività poste in essere.

Il "business", inteso come affare che rientra in una logica di lucro piuttosto che di salvaguardia ambientale, si amplifica allorché si deroga alle regole ordinarie attraverso la dichiarazione dello stato di emergenza, la creazione di strutture commissariali e l'affidamento diretto di una serie di attività tanto dispendiose quanto inutili.

Si tratta di problematiche molto gravi ed attuali che verranno approfondite dettagliatamente nella parte della relazione concernente siti specifici. Proprio dagli approfondimenti su taluni siti di particolare rilevanza è possibile trarre una sintesi delle problematiche attualmente esistenti e provare ad individuare le possibili soluzioni.

3.2 Le problematiche relative alla gestione dei SIN

3.2.1 Le dichiarazioni rese dall'onorevole Stefania Prestigiacomo, già Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Sulle problematiche specifiche relative alla bonifica dei 57 siti di interesse nazionale (SIN) si è soffermata, nel corso delle audizioni dell'11 novembre 2009 e del 14 aprile 2010, l'onorevole Stefania Prestigiacomo, già Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Nel corso di tali audizioni è stato evidenziato come le problematiche siano da ricondurre ad una molteplicità di fattori:

- l'estensione delle aree, sia a terra che a mare, oggetto di perimetrazione, pari a circa 800 mila ettari di territorio nazionale;
- l'elevato livello di contaminazione dei siti, determinato anche dal fatto che le contaminazioni, in diversi casi, hanno avuto inizio decenni fa, quando ancora non esisteva una normativa ambientale;

- la difficoltà dei rapporti con i proprietari delle aree, i quali devono sostenere costi molto elevati per la realizzazione degli interventi, costi che molto spesso superano il valore delle aree stesse, e che, in molti casi, devono essere sostenuti da soggetti che hanno acquistato i terreni quando già erano inquinati e che, quindi, non possono essere considerati, almeno in prima battuta, responsabili dell'inquinamento;

- l'insorgere di un contenzioso "estenuante" con l'amministrazione pubblica, che spesso produce il risultato di bloccare per molti anni il processo di bonifica;

- la pendenza di procedimenti penali relativi a reati ambientali, sicché le procedure di intervento subiscono inevitabilmente un rallentamento.

Ha aggiunto l'ex Ministro:

"Tutte queste considerazioni fanno sì che, trascorsi ormai dieci anni dalla perimetrazione dei primi SIN, il lavoro da fare per bonificare queste aree e restituire le stesse agli usi legittimi è ancora molto, forse troppo, e richiede uno sforzo straordinario anche in termini di risorse. "

Con riferimento all'attività svolta, l'onorevole Prestigiacomo ha sottolineato come, negli ultimi dieci anni, siano stati compiuti numerosi atti, ma, osserva la Commissione, si tratta di attività che appaiono ipertrofiche rispetto agli inconsistenti risultati raggiunti.

Che siano stati presentati 16.000 elaborati progettuali e che siano state effettuate 1200 conferenze di servizi sul tema (in tal senso si è espressa l'onorevole Prestigiacomo), può

voler dire molto poco nella misura in cui non sia stato fatto alcun concreto passo avanti nell'attività di bonifica.

Queste le sue dichiarazioni in merito alla politica da adottare per rendere effettivi gli interventi di bonifica:

"Il processo di bonifica si sviluppa, in genere, attraverso tre stadi: messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica definitiva. Per quanto attiene ai primi due, sempre mantenendo un discorso generale, a parte i casi in cui vi è un maggiore ritardo, sono state adottate iniziative importanti, sia dai soggetti privati che da quelli pubblici. Per la bonifica definitiva, invece, c'è ancora molto da fare, anche considerando i tempi e le risorse necessarie.

In merito alle politiche di intervento in materia di bonifica, è assolutamente necessario - è il mio punto di vista, a differenza di chi ritiene che le bonifiche siano interventi improduttivi in tempi di crisi, perché in fondo si va a ripulire siti spesso abbandonati dagli ex proprietari - restituire all'utilizzo industriale un'area così vasta del territorio, peraltro spesso infrastrutturata, evitando così di sporcare altre aree pulite, e recuperare il rapporto di dialogo con le imprese proprietarie dei siti, per stimolare la realizzazione di interventi, evitando prescrizioni troppo rigide e che non tengano conto della sostenibilità economica, che le inducano, quindi, a scegliere la strada del contenzioso che, di fatto, blocca il processo di bonifica.

Credo che occorra proseguire nell'utilizzo dello strumento dell'accordo di programma, che consente di individuare soluzioni progettuali per la messa in sicurezza dell'intera superficie di un sito, da attuare anche da parte del pubblico e in danno e sostituzione dei soggetti privati inadempienti.

Inoltre, attraverso tale strumento, è possibile condividere con tutti gli enti locali modalità agevolate, al fine di addivenire a transazioni per il risarcimento del danno ambientale, acquisendo, in tal modo, le risorse per realizzare gli interventi di bonifica nelle aree pubbliche e in quelle cosiddette orfane, in quanto i privati sono falliti e non ci sono più.

Da tale punto di vista, è fondamentale ottenere l'assegnazione delle risorse. Un altro intervento necessario è quello di adeguare la normativa esistente per quanto attiene agli obiettivi di bonifica, alla luce dell'esperienza fatta dopo tre anni di applicazione del "Codice ambientale", decreto legislativo n. 156 del 2006, in modo da adeguare la normativa italiana a quella comunitaria ed evitare di individuare obiettivi di bonifica difficilmente realizzabili e onerosi. Da tale punto di vista, è fondamentale il concetto di analisi di rischio del sito specifica.

Credo che occorra ancora promuovere lo sforzo nella ricerca di soluzioni transattive con le imprese, attraverso la definizione di criteri di quantificazione del danno finalizzati, innanzitutto, a conseguire il ripristino e la bonifica dei siti - purché si tratti di una stima reale e non del calcolo del danno sulla base di un ripristino virtuale impossibile da realizzare - e recuperare, almeno parzialmente, le risorse per la bonifica delle aree pubbliche e orfane.

Ciò anche tenendo conto del fatto che soluzioni transattive ragionevoli spesso inducono all'adesione anche i soggetti privati non propriamente responsabili dell'inquinamento, in quanto hanno acquisito le aree solo in un secondo tempo, ma comunque interessati al risanamento dell'intero sito e al suo riutilizzo, tenendo conto che si tratta spesso di aree fortemente infrastrutturate. (...)"

Sono state, poi, evidenziate in termini molto chiari le problematiche relative all'effettiva attuazione del principio comunitario "chi inquina paga":

Sebbene la legislazione vigente disponga, in prima battuta, che debba essere chiamato a rispondere della contaminazione il soggetto che, con il suo comportamento, ha causato

l'inquinamento, assumendo su di sé gli oneri relativi alla rimozione delle fonti di contaminazione e degli effetti che essi hanno prodotto sulle matrici ambientali coinvolte, tuttavia difficilmente ciò avviene.

Nè per la pubblica amministrazione è semplice avviare concretamente la procedura per "costringere" coloro che hanno inquinato ad assumersi gli oneri della bonifica.

Spesso, infatti, accade che chi ha causato inquinamenti, soprattutto quelli a carattere diffuso risalenti nel tempo, tenti di sottrarsi agli oneri di bonifica e di risanamento ambientale in diverso modo, per esempio spogliandosi della proprietà dell'area inquinata, anche mediante successivi passaggi societari, o magari attribuendo ad altri la responsabilità della contaminazione.

L'onorevole Prestigiaco sul punto ha, testualmente, dichiarato: "In questa prospettiva, deve riconoscersi che il compito dell'amministrazione pubblica è di non facile svolgimento e che non è semplice giungere a risultati totalmente soddisfacenti, soprattutto per le contaminazioni storiche che si sono verificate in zone ricche di insediamenti industriali, in cui, nel corso del tempo, si sono succedute diverse realtà imprenditoriali oggi non più attive o non più presenti per sopravvenuta cessazione delle attività di liquidazione o per intervenuto fallimento.

In questi casi, per evitare che a farsi carico degli oneri di bonifica di siti contaminati di rilievo nazionale sia la finanza pubblica, con l'intervento sostitutivo dello Stato previsto dalla legge, il ministero ha cercato di perseguire strettamente le responsabilità dei soggetti insediati nell'ambito dei siti di interesse nazionale (SIN), anche valorizzando l'apporto causale dato alle contaminazioni da soggetti quali i proprietari delle aree interessate, facendo valere titoli di responsabilità di stampo prettamente civilistico, quali quella per attività pericolose o quella per custodia, orientamento, quest'ultimo, di recente avallato anche dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in una sentenza del dicembre 2009.

Per quanto attiene ai proventi derivanti dalle transazioni (...) fino a poco tempo fa confluivano nelle casse del Ministero dell'economia e delle finanze, che comunque, pur in maniera non continua, ha sempre garantito che la loro riassegnazione venisse effettuata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Per ovviare a tale ritardo nella riassegnazione dei fondi, la legge n. 135 del 2009 prevede modalità più celeri per la messa a disposizione delle somme. Tali risorse vengono, comunque, utilizzate sempre per la bonifica degli stessi siti per i quali è stata stipulata la transazione. Non può accadere, quindi, che fondi che derivano dalle transazioni vengano finalizzati ad altro, ma devono essere spesi per le bonifiche e nel sito specifico.

Quest'ultima condizione rappresenta l'adesione da parte del soggetto privato a un precedente accordo di programma stipulato dal ministero con tutti i soggetti pubblici locali competenti, regioni, province e comuni, che fissa i criteri in base ai quali è possibile transare. All'interno di tale accordo di programma, è già previsto che le risorse rinvenute dalle transazioni vengano destinate alla realizzazione degli interventi di bonifica in aree pubbliche.

(...)Quello da ultimo richiamato è un aspetto molto importante. Come ho già evidenziato nella precedente audizione, la realizzazione di interventi di bonifica richiede tempi tecnici molto lunghi. La gestione amministrativa dei procedimenti di bonifica dei SIN è particolarmente complessa, in quanto in ciascuna delle 57 aree perimetrate ricadono proprietà di diversi soggetti. A titolo di esempio, si osserva che nel SIN di Porto Marghera ricadono aree di proprietà di oltre 200 soggetti diversi obbligati.

Ho già messo in luce nella precedente occasione l'esistenza di ritardi e le relative cause, come pure le possibili strade da perseguire per porvi rimedio. Nonostante ciò, non bisogna, però, sottovalutare il lavoro e i risultati positivi fin qui ottenuti. A titolo esemplificativo, richiamo alcuni dati importanti. Sono stati approvati i progetti di bonifica

definitivi per il 24 per cento delle aree a terra del SIN di Porto Marghera, per il 45 per cento di quelle del SIN di Gela e per il 13 per cento di quella del SIN di Priolo. Stiamo parlando di fattispecie completamente diverse da quelle regionali per dimensioni, complessità e problematiche ambientali, sociali ed economiche “

3.2.2 Le dichiarazioni rese da Corrado Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il Ministro Clini, nel corso dell'audizione dell'1° febbraio 2012, ha esposto alcune problematiche particolarmente rilevanti per la gestione delle bonifiche:

- la prima riguarda il rapporto tra l'estensione del sito di interesse nazionale e le aree che necessitano di bonifica: l'estensione dei siti (in termini di perimetrazione ufficiale degli stessi, così come definita ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006) è in generale superiore rispetto alle aree che effettivamente necessitano di interventi di bonifica. Tale situazione si è evidentemente venuta a creare quando, con l'istituzione dei primi siti di interesse nazionale (SIN), si è inteso, da parte delle amministrazioni pubbliche statali (compreso il Ministero dell'ambiente) e locali, che l'estensione del sito avrebbe comportato una maggiore disponibilità di risorse pubbliche, cosa che, invece, non è avvenuta. Ci si è quindi trovati a dover gestire vastissime aree ricomprese nel perimetro dei SIN (basti pensare all'estensione iniziale del SIN Sulcis-Iglesiente-Guspinese 60 mila ettari a terra e di 34 mila ettari a mare!) in presenza di risorse economiche limitatissime per gli interventi necessari nei 57 SIN. Pertanto, l'estensione di tali siti sta comportando importanti limitazioni all'uso degli stessi. E' necessario, quindi, procedere in tempi brevi ad una ripermetrazione delle aree effettivamente contaminate, escludendo le aree che non presentano criticità dal punto di vista ambientale e sanitario, allo scopo di restituire all'uso territori ubicati in zone strategiche per lo sviluppo del Paese;
- la seconda questione riguarda gli obiettivi da raggiungere per gli interventi di bonifica: tali obiettivi non possono essere indipendenti dall'utilizzo delle aree, ma devono essere strettamente correlati alla destinazione d'uso del suolo, in modo da evitare costi d'intervento sproporzionati rispetto ai risultati perseguibili in termini di risanamento. Occorre quindi individuare obiettivi di intervento "realistici". Come esempio emblematico della mancata individuazione di obiettivi di bonifica effettivamente raggiungibili, il Ministro Clini ha citato il caso di Bagnoli: "Credo che quello di Bagnoli sia un caso di scuola da questo punto di vista. Sostanzialmente, l'idea di farne un sito destinato a usi diversi da quelli industriali, che sarebbe auspicabile nel senso che la sua posizione è splendida e dunque la cosa migliore potrebbe essere questa, è un'idea che, però, si scontra con una situazione chimico-fisica del sito molto compromessa. L'ipotesi, quindi, assolutamente condivisibile dal punto di vista teorico, di avere l'America's Cup a Napoli con base a Bagnoli si è scontrata con questa realtà. La caratterizzazione dei suoli di Bagnoli ha messo, infatti, in evidenza che questi non erano adatti per consentire nel sito un'attività di quel genere, ancorché un'attività temporanea. Questo pone anche il problema degli obiettivi di riqualificazione di Bagnoli che, evidentemente, in termini di obiettivi di bonifica devono essere finalizzati a un riuso del sito compatibile con la situazione attuale e con un piano di riqualificazione ambientale progressivo che consenta di

- destinare alcune zone ad attività non industriali e che, invece, deve per forza vedere altre zone destinate ad attività industriali, portuali o comunque non compatibili, almeno per il momento, con l'uso che si vorrebbe fare di un'area per il tempo libero, per attività sportive o per la creazione di parchi naturali”;
- una terza questione riguarda il valore economico dei siti. Sulla base di quanto dichiarato dal Ministro Clini, l'Agenzia del demanio stima che il valore di un metro quadro di territorio di Porto Marghera, tenuto conto dei costi di bonifica, dovrebbe comunque attestarsi attorno a 300-350 euro a metro quadro (l'Eni avrebbe indicato un valore medio di circa 500 euro a metro quadrato). Tale valore renderebbe abbastanza difficile un riutilizzo di questi siti se non nell'ambito di speculazioni immobiliari. In tal senso il Ministro ha annunciato l'inserimento, all'interno del decreto-legge sulle semplificazioni, di una norma in base alla quale la reindustrializzazione delle aree industriali dismesse inserite nei SIN può avvenire se sul sito è stata attivata una messa in sicurezza d'emergenza e se vi è un progetto di bonifica approvato, determinando così una semplificazione delle procedure nel caso di riutilizzo industriale dei SIN, scoraggiando le speculazioni immobiliari e consentendo che siti dismessi vengano comunque sottratti all'abbandono. Allo scopo di risolvere, almeno in parte, tale problematica il Ministro Clini ha individuato lo strumento dell'accordo di programma. Nello specifico, il Ministro ha annunciato la prossima sottoscrizione di un accordo di programma tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente, la regione Veneto e il comune di Venezia per la semplificazione delle procedure per la gestione del sito di interesse nazionale di Porto Marghera, sia ai fini della bonifica, sia ai fini di riuso a scopi industriali (l'accordo di programma è stato successivamente sottoscritto in data 16 aprile 2012).

3.2.3 Le problematiche attinenti al danno ambientale

La Commissione ha posto particolare attenzione alle problematiche inerenti il danno ambientale.

In relazione alla complessità della tematica, nei paragrafi successivi viene illustrato il quadro normativo comunitario e nazionale vigente in tema di responsabilità ambientale, comprese le procedure di infrazione avviate dalla Comunità Europea.

3.2.3.1 La direttiva 2004/35/CE

La direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale definisce una disciplina-quadro per la prevenzione e la riparazione dei danni all'ambiente basata sul principio “chi inquina paga”.

La direttiva muove dall'esigenza di armonizzare i regimi di responsabilità civile degli Stati membri, assai eterogenei per quanto concerne l'imputazione dei danni ambientali e, quindi, suscettibili di comportare distorsioni della concorrenza tra imprese all'interno del mercato europeo.

Anche il principio «chi inquina paga» va inquadrato in questa prospettiva: il regime di responsabilità ambientale deve comportare l'internalizzazione dei costi ambientali da parte dell'inquinatore, perché se fosse lo Stato ad addossarsi le spese nascenti dal degrado ambientale verrebbero falsate le condizioni degli scambi e gli incentivi all'ubicazione degli investimenti.

La direttiva sceglie la via dell'armonizzazione minima per quanto concerne la nozione di danno ambientale, le attività da ritenersi soggette al regime di responsabilità e la nozione di operatore responsabile, il criterio di imputazione della responsabilità, le azioni da intraprendersi nel caso in cui il danno ambientale stia per verificarsi o si sia già verificato, il legittimato attivo e le opzioni per la riparazione del danno.

Il testo comunitario lascia invece impregiudicate le scelte degli Stati membri su altri aspetti nodali della responsabilità quali la disciplina del nesso causale, la solidarietà dell'obbligazione passiva, l'assicurabilità del danno ambientale e le esenzioni dalla responsabilità, in particolare rispetto alle attività industriali autorizzate.

3.2.3.2 La nozione di danno ambientale

La direttiva 2004/35/CE fornisce la nozione di danno all'ambiente da impiegare all'interno del sistema di responsabilità da essa delineato, indica le risorse naturali che vi rientrano e individua la minaccia di danno quale soglia minimale per far scattare l'obbligo di prevenzione.

Per danno, ai sensi della direttiva, si intende "un mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente"; per servizio, in questo contesto, si intende "la funzione svolta da una risorsa naturale a favore di altre risorse naturali e/o del pubblico". Sotto il profilo delle risorse naturali incluse nella nozione di ambiente, dalla direttiva emerge una nozione di danno ambientale tripartita che prende in considerazione:

- a. il danno alle specie e agli habitat naturali protetti, così come disciplinati dalle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
- b. il danno alle acque, vale a dire qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo sullo stato delle acque, così come definito dalla direttiva 2000/60/CE;
- c. il danno al terreno, inteso come qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell'introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo, di sostanze, preparati, organismi o microrganismi.

Solo nell'ambito della terza ipotesi assume rilievo la nocività del danno all'ambiente per la salute umana, sebbene i rischi per la stessa possano derivare anche da fenomeni di inquinamento idrico. A questo proposito va ricordato che la direttiva non prende in considerazione il cosiddetto danno tradizionale, ossia il danno a cose e persone.

La direttiva stabilisce, quindi, espressamente che le disposizioni in essa contenute non conferiscono ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno.

La direttiva include, invece, "il danno causato da elementi aerodispersi nella misura in cui possono causare danni all'acqua, al terreno o alle specie e agli habitat naturali protetti".

Non si applica, per espressa disposizione, ai danni causati da inquinamenti di carattere diffuso, a meno che non sia accertabile un nesso causale tra il danno e le attività dei singoli operatori.

Infine, la direttiva prevede che il sistema di responsabilità ambientale si applichi non solo al danno vero e proprio, ma anche a qualsiasi minaccia di danno imminente, intesa come il rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno ambientale in un futuro prossimo.

In questo contesto, la necessità di neutralizzare la minaccia di danno comporta che l'autorità competente chieda all'operatore di prendere le misure di prevenzione necessarie o le adotti essa stessa immediatamente o, comunque, se l'operatore non sia nelle